Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 19 giugno 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(4888)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana

Decreto presidenziale 5 febbraio 1970 registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970 registro n. 13 Difesa, foglio n. 189

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GUERRINI Giulio fu Augusto, classe 1893, da Roma. — Rientrato in Patria all'atto dell'armistizio, iniziava la sua brillante attività di organizzazione della Resistenza: Nominato, per le sue qualità, comandante di distaccamento partigiano, metteva in luce alto spirito di iniziativa e sprezzo del pericolo. Catturato nel corso di un rastrellamento, resisteva per più di un mese a minacce e lusinghe senza nulla riferire che potesse nuocere ai commilitoni. Riuscito a fuggire, riprendeva la lotta, sempre alla testa dei suoi uomini ai quali era di costante esempio. Nuovamente catturato e condannato a morte, sfuggiva alla fucilazione, ma non all'internamento in un campo di concentramento all'estero. Quivi, consunto ed annientato dalle sofferenze, offriva la sua esistenza alla causa della libertà. — Piemonte - Mathausen (Germania), settembre 1943-maggio 1945.

(5058)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1970, n. **362.**

Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è prorogato al 31 dicembre 1971.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è così modificato:

«Qualora la stazza lorda del naviglio di nuova costruzione sia superiore alla stazza lorda di quello da demolire, il contributo sarà riferito al tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sarà attribuito un peso proporzionale a quello del naviglio effettivamente costruito. A tale peso proporzionale in nessun caso sarà attribuito un valore inferiore alla metà del tonnellaggio di stazza lorda da demolire».

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è concesso anche quando il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire si trovi in corso di costruzione ed il relativo contratto di commessa sia già stato stipulato, purchè la domanda per il conseguimento del predetto contributo sia presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i lavori di costruzione, all'atto della domanda, non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è così modificato:

«I proprietari di cui all'articolo 2 sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli articoli 7, 12 e 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19».

Il terzo comma dello stesso articolo 8 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è così modificato:

« Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione è effettuata dai cantieri cui è stata commessa la demolizione della nave, sia che venga eseguita in proprio dai cantieri medesimi sia che i materiali stessi vengano venduti, allo Stato estero, dai cantieri demolitori a terzi e da questi ultimi importati ».

Art. 5.

Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in aggiunta allo stanziamento previsto dal capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, nella misura di lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1970, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973 e di lire 700 milioni per l'anno finanziario 1974.

I fondi non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati in quello successivo.

Art. 6.

All'onere di lire 1.300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MANNIRONI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 maggio 1970, n. **363**.

Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2 e 3 delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo:

« I sottufficiali, graduati e militari di truppa della aeronautica militare sono iscritti nei seguenti ruoli:

ruolo naviganti;
ruolo specialisti.

Il ruolo naviganti è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa muniti del brevetto di pilota.

Il ruolo specialisti è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa che hanno superato appositi corsi tecnico-professionali e sono impiegati nei diversi rami delle attività operative e logistiche dell'aeronautica militare.

I suddetti ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso passaggio di ruolo, salvo nei casi previsti dalla legge.

In relazione all'impiego ed alle esigenze di servizio, i sottufficiali del ruolo specialisti sono ripartiti in categorie e specialità, stabilite con determinazione ministeriale. Con determinazione ministeriale si provvede altresì a fissare le modalità per il passaggio dall'una all'altra categoria ».

Art. 2.

I sottufficiali appartenenti alle diverse categorie del ruolo servizi, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici, sono iscritti nell'unico ruolo degli specialisti, conservando la propria anzianità assoluta.

Per i sottufficiali aventi medesima anzianità assoluta, l'iscrizione nel ruolo unico avviene per aliquote successive di cinquanta unità, composte di elementi delle diverse categorie in ragione proporzionale al numero complessivo di essi, arrotondando per eccesso le frazioni di unità sino al completamento dell'aliquota.

In ciascuna delle aliquote di cui al comma precedente, l'ordine di precedenza è determinato con l'osservanza delle norme previste dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 3.

L'articolo 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è sostituito dal seguente:

« L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare è fissato come segue:

ruolo naviganti:	
marescialli di prima classe ed aiutanti di battaglia	100
marescialli di seconda classe	110
marescialli di terza classe	120
sergenti maggiori	170
ruolo specialisti:	
marescialli di prima classe ed aiutanti di battaglia	3.800
marescialli di seconda classe	4.090
marescialli di terza classe	4.280
sergenti maggiori	11.830

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio è stabilito in 1.000 unità.

La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma è determinata con la legge di bilancio ».

Art. 4.

L'organico dei sergenti maggiori del ruolo specialisti, stabilito dal precedente articolo 3, sarà raggiunto come segue:

10.000 unità dal 1° luglio 1970;
11.000 unità dal 1° gennaio 1971;
11.830 unità dal 1° gennaio 1972.

Art. 5.

I posti recati dall'articolo 3 in aumento delle dotazioni organiche dei gradi di maresciallo sono destinati all'assorbimento dei soprannumeri esistenti in detti gradi alla data del 1° luglio 1970.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono considerati posti in aumento quelli risultanti dal raffronto dell'organico di cui all'articolo 3 della presente legge con quello in vigore al 30 giugno 1970, nella ripartizione disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, con la riunione in un unico contingente dei posti previsti per i ruoli servizi, specialisti e assistenti tecnici.

I soprannumeri nel grado di maresciallo di seconda classe che non fosse possibile assorbire in base al precedente comma primo sono eliminati effettuando altrettante promozioni in soprannumero al grado di maresciallo di prima classe. Tali promozioni si conferiscono per metà nel primo anno di applicazione della legge e, per l'altra metà, nell'anno successivo.

In corrispondenza dei soprannumeri esistenti nel grado di maresciallo di prima classe, anche per effetto delle promozioni di cui al precedente terzo comma, sono lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente.

All'assorbimento di tali soprannumeri si provvede con il 20 per cento di tutte le vacanze che, annualmente, per qualsiasi causa si verificano nel grado di maresciallo di prima classe.

L'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è abrogato.

Art. 6.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'aeronautica militare, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, quale risulta modificata con legge 30 marzo 1965, n. 331, è elevato ad anni 53, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

Il suddetto disposto si applica anche nei confronti dei sottufficiali piloti che, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano raggiunto il cinquantatreesimo anno di età.

I sottufficiali che raggiungano il 51° anno di età nel periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge possono chiedere che nei loro confronti sia applicato il predetto limite di età.

Art. 7.

Salvo quanto disposto dall'articolo 6, la presente legge ha effetto dal 1° luglio 1970.

Art. 8.

La forza organica dei sergenti dell'aeronautica militare, fissata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1970, è ridotta di 1.350 unità.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1970 saranno aumentati complessivamente delle seguenti somme per gli esercizi finanziari sottoindicati:

esercizio finanziario 1970, milioni 235;
esercizio finanziario 1971, milioni 885;
esercizio finanziario 1972, milioni 1.130.

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1970 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — TANASSI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 maggio 1970, n. **364**.

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Fondo di solidarietà nazionale*).

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale verrà fatta affluire la somma di lire 50 miliardi mediante versamento da parte del Ministero del tesoro nell'anno 1970.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per consentire, in caso di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche:

a) il pronto intervento per sovvenire alle più immediate esigenze delle aziende agricole e per l'immediato ripristino delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali, nonchè delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

b) la reintegrazione dei capitali di conduzione, nonchè la ricostruzione o riparazione delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

c) l'attuazione di iniziative, da parte di consorzi di produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi.

Il Ministro per il tesoro, in relazione ai prelevamenti disposti ai sensi del successivo articolo 2, provvede con

propri decreti alle variazioni allo stato di previsione dell'entrata nonchè allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A decorrere dall'anno 1971, le somme prelevate dal « Fondo » fino al 30 giugno di ciascun anno precedente saranno reintegrate allo stesso « Fondo » a carico di apposito stanziamento da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sino a raggiungere la dotazione di lire 50 miliardi.

Art. 2.

(*Procedure per l'impiego del fondo*).

Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli, in caso di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, riferibili a determinati eventi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole.

A tal fine, l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge è dichiarata, in relazione a ciascun evento con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, entro 50 giorni dalla data dell'evento dannoso. Entro i successivi 30 giorni sono ammessi gli eventuali decreti di rettifica, su istanza degli interessati o di ufficio.

Con gli stessi decreti verranno indicati gli specifici interventi da adottarsi nell'ambito delle provvidenze previste dalla presente legge e delimitate le zone danneggiate ai fini degli interventi di cui ai successivi articoli 4, primo comma, e 5. Inoltre verrà stabilita l'entità della spesa da prelevarsi dal « Fondo » e da destinare ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie.

I provvedimenti di cui al comma precedente saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni a statuto speciale interessate nonchè quelli delle regioni a statuto ordinario quando saranno costituite.

L'entità della spesa per il pronto intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana e per la riparazione o ricostruzione delle opere medesime sarà stabilita in via provvisoria nel limite del 10 per cento della dotazione annuale del « Fondo » con i decreti di cui ai precedenti commi, avuto riguardo alle altre esigenze considerate dalla presente legge, e in via definitiva entro il 31 dicembre in relazione alle disponibilità residue sulle dotazioni del « Fondo ».

La prima, ed eventualmente la seconda, annualità relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie faranno carico alla somma da prelevarsi dal « Fondo » ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualità saranno iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro viene stabilito annualmente l'importo da prelevare dal « Fondo » per le iniziative di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *c*).

Art. 3.

(*Pronto intervento*).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare le seguenti misure di pronto intervento:

a) sovvenzioni ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, a favore dei conduttori di aziende agricole che si trovino nelle condizioni previste dalle medesime disposizioni di legge;

b) immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

c) concorso, fino all'importo massimo del 90 per cento, nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, ricondizionamento, lavorazione e trasformazione.

Art. 4.

(*Interventi per il ripristino delle strutture*).

Per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi di cui al precedente articolo 2, si applicano le provvidenze contributive di cui all'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonchè delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più aziende, ancorchè non ricadenti in comprensori di bonifica, le spese relative sono assunte a totale carico dello Stato, in conformità del secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 5.

(*Agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione*).

A favore delle aziende agricole di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste all'articolo 2 dello stesso decreto-legge per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, compreso il lavoro del coltivatore, con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2 medesimo.

A favore di conduttori di aziende agricole, che siano coltivatori diretti, singoli od associati, possono essere concessi per gli scopi di cui al precedente comma i contributi in conto capitale contemplati dal quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, nonchè i prestiti integrativi di cui all'ultimo comma dello stesso articolo semprechè ricorrano le condizioni stabilite dalla richiamata norma, ivi compresa l'alternatività con le agevolazioni creditizie per lo stesso scopo.

Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle organizzazioni professionali di categoria.

Le provvidenze creditizie e contributive di cui ai precedenti commi possono essere concesse alle medesime condizioni per agevolare l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi, e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, nonchè per l'approvvigionamento di concimi e di sementi cerealicole, bieticole, orticole e foraggere, quando, a causa di eccezionale prolungata siccità, si siano verificate perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il bilancio economico aziendale.

Art. 6.

(*Corresponsione diretta dei contributi*).

Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza.

Art. 7.

(*Provvista di capitali di esercizio*).

A favore delle aziende agricole colpite dagli eventi previsti dalla presente legge può essere concesso il concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi nelle medesime norme contemplati.

Il tasso a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 3 per cento, riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati.

Il tasso a carico delle cooperative agricole, dei consorzi e delle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli è stabilito nella misura dello 0,50 per cento.

Art. 8.

(*Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale*).

La concessione dei prestiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della presente legge, nonchè la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi, si effettua con le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi i 5 milioni.

Art. 9.

(*Pubblicità degli interventi*).

La valutazione dei danni sofferti dai coltivatori danneggiati, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati saranno obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

Art. 10.

(*Fondo interbancario di garanzia*).

Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del detto Fondo di garanzia.

Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ad ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili d'intesa con il Fondo interbancario di cui al comma precedente.

La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera *a*), comma nono, del richiamato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.

La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie.

Le dotazioni finanziarie del fondo formeranno oggetto di unica gestione. Alla gestione così unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo 10, decimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera *H*), della legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ad aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, il Fondo interbancario di garanzia è autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatari inadempienti, a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma precettata.

Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano l'operatività del Fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni recate dai commi che precedono.

Per far fronte alle esigenze operative del Fondo interbancario di garanzia negli interventi di cui alla presente legge, si provvederà ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalità di cui al quinto comma del precedente articolo 2.

Art. 11.

(*Agevolazioni fiscali e tributarie*).

A favore delle aziende di cui ai precedenti articoli si applicano le agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Art. 12.

(*Applicabilità di norme in vigore*).

Sono applicabili le altre disposizioni previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Art. 13.

(*Compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione*).

Le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche registratesi nell'azienda degli associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, riceveranno un compenso integrativo del prezzo di vendita, corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.

Secondo parametri che verranno fissati di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le categorie interessate, verrà determinato il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie.

Il pagamento di detto contributo dovrà essere effettuato dalle Tesorerie provinciali, direttamente o per delega ad altri istituti, addebitando l'importo relativo, in sede nazionale, al conto Spiriti - Imposte di fabbricazione (attualmente Capo 1 - Capitolo 1401).

Le industrie distillatrici rilasceranno ai frutticoltori bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che saranno titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al comma secondo del presente articolo.

Art. 14.

(*Organismi di difesa*).

Ai consorzi di produttori agricoli che si costituiscono per la difesa attiva e passiva di produzioni intensive, con particolare riguardo a quelle viticole, frutticole e olivicole, contro la grandine, le gelate e le brinate, possono essere concesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative.

Le stesse provvidenze possono essere concesse alle associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, nonchè alle cooperative di produttori agricoli di primo e secondo grado e ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto al fine di adattarlo all'espletamento delle attività previste dai successivi articoli, ottengano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime.

Art. 15.

(*Costituzione dei consorzi*).

I consorzi di cui al primo comma dell'articolo precedente sono riconosciuti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta di uno o più promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di una pluralità di associati il cui raccolto medio annuo sia ritenuto congruo dal Ministero medesimo al raggiungimento degli scopi associativi. L'adesione deve risultare da atto notarile.

Con decreto, di cui al comma precedente, il Ministro autorizza il comitato promotore a predisporre, qualora lo statuto non risulti già predisposto dagli associati, lo schema dello statuto consortile e ad avviare il funzionamento del consorzio.

Art. 16.

(*Scopi dei consorzi*).

I consorzi possono essere costituiti per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva, da realizzare con mezzi tecnici tradizionali o con quelli che la moderna tecnica sarà in grado di apprestare di volta in volta.

Art. 17.

(*Statuto dei consorzi*).

I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dalla assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, si sia espressa con voto favorevole la maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto è demandata al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche.

Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio nonchè quelle relative alla gestione della cassa di cui al successivo articolo 19.

Deve altresì prevedere:

a) il diritto alla ammissione per tutti i coltivatori della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;

b) che i due terzi dei seggi del consiglio di amministrazione siano attribuiti alla lista che abbia riportato il maggior numero dei voti e che il restante terzo sia attribuito alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati;

c) il diritto di ricorso in caso di reiezione della domanda di iscrizione a socio davanti al Ministro per la agricoltura, nonchè l'automatismo dell'iscrizione nel caso di accoglimento del ricorso;

d) il termine, non superiore a quaranta giorni, entro il quale il consiglio di amministrazione deve notificare la sua decisione motivata sulla domanda e, decorso il quale senza alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta;

e) l'obbligo di versamento dei contributi in rapporto al valore della produzione denunciata indicato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio sulla scorta delle medie mercuriali dell'annata precedente;

f) la nomina del collegio sindacale, con la facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di designare un suo rappresentante. In tal caso farà parte del collegio medesimo un funzionario designato dal Ministro per il tesoro con funzioni di presidente.

Art. 18.

(*Vigilanza sui consorzi*).

I consorzi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha la potestà di intervenire, pure in via surrogatoria, per assicurarne il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un commissario.

Per i consorzi che raggruppano produttori con un raccolto globale superiore a 750 mila quintali il Ministro per l'agricoltura e le foreste può nominare un proprio delegato nel consiglio di amministrazione, con diritto di far parte del consiglio di gestione della cassa previsto dal successivo articolo 20.

Art. 19.

(*Costituzione e dotazione della cassa sociale*).

Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge, i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali.

La cassa sarà alimentata annualmente:

1) dai contributi dei consorziati nella misura minima del 3 per cento del valore della produzione annua denunciata;

2) dal contributo delle amministrazioni provinciali nel cui territorio ricadono le aziende consorziate nella misura minima dell'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata;

3) dal contributo dello Stato che sarà pari all'importo complessivo dei contributi effettivamente versati in ciascun anno dai consorziati. L'ammontare del contributo sarà corrisposto annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in relazione alle documentate richieste dei singoli consorzi interessati;

4) da eventuali contributi di altri enti e privati.

La dotazione finanziaria della cassa non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata.

Alla riscossione dei contributi consortili si provvede con norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

I ruoli consortili devono essere annualmente sottoposti al visto di esecutorietà dell'intendente di finanza competente per territorio.

Art. 20.

(*Amministrazione della cassa sociale*).

La cassa, di cui all'articolo precedente, sarà amministrata da un consiglio di gestione composto da nove membri eletti dall'assemblea dei soci, anche in base a più liste, risultando eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; non possono essere, comunque, eletti per ogni lista più di sei membri.

Fanno parte del consiglio di gestione:

a) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio;

b) un rappresentante dell'amministrazione provinciale che partecipi alla costituzione del « Fondo » con un contributo annuo non inferiore all'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata;

c) un rappresentante del comune ove ha sede il consorzio che partecipi alla costituzione del « Fondo » con un contributo annuo non inferiore all'1 per cento del valore della produzione annua denunciata;

d) un rappresentante designato dagli enti pubblici che partecipano alla dotazione della cassa stessa.

I terzi non potranno far valere i loro diritti sulla cassa per le obbligazioni assunte dall'associazione nell'esercizio di attività diverse da quelle inerenti alla utilizzazione della cassa medesima.

Nel caso di scioglimento del consorzio che abbia ottenuto il contributo statale, per la dotazione della cassa, ovvero nel caso in cui il consorzio medesimo cessi di esercitare le attività cui la cassa è destinata, le disponibilità residue saranno ripartite, dopo detrazioni del passivo, fra lo Stato e gli altri soggetti che hanno contribuito a costituirla, in proporzione dei rispettivi apporti.

I consorzi che abbiano ottenuto il contributo statale per la cassa sono soggetti ai controlli ed alle ispezioni ordinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale debbono trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea.

Art. 21.

(*Interventi a favore degli associati*).

I consorzi dei produttori agricoli, le associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, le cooperative agricole di primo e di secondo grado, la cui cassa è beneficiaria del contributo statale previsto dalla presente legge, hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati.

I consorzi, le associazioni e le cooperative di cui al comma precedente potranno deliberare di far ricorso, per la difesa delle produzioni, a forme assicurative mediante contratti da stipulare con società di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo grandine e che partecipino ad un consorzio da costituirsi presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne terrà la gestione separatamente dalle sue altre attività.

Il consorzio dovrà determinare ciascun anno le tariffe dei premi a carico degli organismi associativi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura ed alla zona agraria. Le tariffe dovranno essere approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Tutti i rischi che le società di assicurazione assumono a norma del secondo comma debbono essere ceduti al consorzio ed assunti in riassicurazione dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, il quale è autorizzato ad accettarli.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme per determinare il funzionamento del consorzio, le modalità di partecipazione delle società di assicurazione, la misura e le modalità con cui l'Istituto nazionale delle assicurazioni retrocederà alle società partecipanti al consorzio una quota parte del complesso dei rischi assunti in riassicurazione, avuto riguardo agli apporti di affari ceduti da ciascuna di esse.

Qualora le organizzazioni intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261.

I contratti, le polizze, le quietanze, le ricevute e ogni altro atto formato ai fini delle assicurazioni suddette sono esenti dalle imposte di registro e di bollo e dalle formalità di registrazione.

Art. 22.

(*Agevolazioni per impianti di protezione*).

Per la realizzazione di impianti di protezione delle produzioni pregiate possono essere concessi i mutui di

cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con ammortamento non superiore ad anni venti, per la spesa riconosciuta ammissibile, compresa quella pertinente alle reti protettive ed alle attrezzature.

A favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, per la realizzazione degli impianti di cui al precedente comma possono essere concessi i contributi in conto capitale di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonchè i mutui integrativi ai sensi della medesima norma fino alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e l'ammontare del contributo in conto capitale.

Nella concessione delle provvidenze di cui al presente articolo hanno la precedenza le aziende che provvedano contemporaneamente all'ammodernamento degli impianti, specie al fine di consentire l'integrale meccanizzazione delle operazioni colturali.

Art. 23.

(*Disposizioni finanziarie*).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un netto ricavo di lire 50 miliardi per l'anno 1970 mediante operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato nell'anno medesimo ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

(*Procedure finanziarie*).

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Alle spese ed eventualmente alla prima rata di interessi delle operazioni finanziarie si provvede con una corrispondente maggiorazione dei ricavi netti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei singoli esercizi, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

(*Controlli e rendiconti*)

I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale previsti dalla presente legge, di competenza degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè i titoli emessi per il pagamento dei contributi medesimi, sono sottoposti a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti sugli ordini di accreditamento che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere a favore degli uffici medesimi per qualunque importo in deroga ai limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 26.

(*Applicazione della legge*)

L'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutto il territorio dello Stato.

I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale, sentiti i competenti organi regionali.

Art. 27.

(*Decorrenza delle agevolazioni*)

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli eventi precisati nell'articolo 2, verificatisi nel corso dell'anno 1969.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — NATALI — RESTIVO — GIOLITTI — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 maggio 1970, n. **365**.

Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le indennità mensili di aeronavigazione e di pilotaggio spettanti, ai sensi degli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare, assumono la denominazione unica di indennità di aeronavigazione. Detta indennità è stabilita, in relazione al tipo di aeromobile sul quale il personale svolge normalmente l'attività di volo, nelle misure indicate nell'annessa Tabella I.

Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti della Aeronautica militare in servizio come piloti di linea presso i gruppi di volo e le squadriglie mantenute in

stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego dei velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta, in aggiunta all'indennità mensile di cui al comma precedente, un'indennità supplementare mensile di lire 25.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1° gennaio 1971.

Agli ufficiali e ai sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore spetta, in aggiunta all'indennità mensile di cui al primo comma, una indennità mensile supplementare di lire 45.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 90.000 dal 1° gennaio 1971, non cumulabile con l'indennità supplementare di cui al comma precedente e con i compensi di cui ai successivi articoli 4 e 6.

Sono soppresse le indennità mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio previste dagli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.

Art. 2.

L'indennità di cui al primo comma del precedente articolo 1 compete altresì, in luogo delle indennità di aeronavigazione e di pilotaggio di cui fruiscono attualmente, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati, per svolgere attività di volo, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata e interforze.

Le indennità supplementari di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 1 sono estese, alle stesse condizioni ivi previste, agli ufficiali ed ai sottufficiali piloti dell'Esercito e della Marina.

Agli ufficiali dell'Esercito e della Marina osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati, per l'attività di volo, a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennità di aeronavigazione spetta nella misura per essi indicata nell'annessa Tabella I.

Per la corresponsione delle indennità si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302.

Art. 3.

Per gli ufficiali piloti che hanno conseguito il prescritto brevetto in un grado superiore a quello di tenente o grado corrispondente, la misura dell'indennità di aeronavigazione da corrispondere è determinata unicamente in base all'anzianità nel servizio aeronavigante.

Art. 4.

I compensi di collaudo previsti dai numeri 6 e 12 della Tabella III annessa alle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura unica di lire 10.000 per ogni collaudo, con un massimo di lire 30.000 mensili. Sono soppressi i numeri 6-*bis* e 12-*bis* della predetta tabella.

I compensi suddetti sono estesi al personale militare e al personale civile tecnico dell'Esercito e della Marina che compie i suddetti collaudi.

Art. 5.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatori in volo, l'indennità prevista dagli articoli 8 e 9 della presente legge è stabilita nelle seguenti misure:

	dal 1°-7-1970	dal 1°-1-1971
Ufficiali superiori	L. 45.000	L. 90.000
Ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli delle tre classi	» 35.000	» 70.000
Sergenti maggiori e sergenti	» 22.500	» 45.000

Le suddette misure sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di impiego come sperimentatore in volo e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

Art. 6.

Il compenso mensile spettante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, agli ufficiali e sottufficiali nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è stabilito nelle misure di lire 37.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1° gennaio 1971.

Art. 7.

L'indennità mensile di pilotaggio, spettante ai sensi dell'articolo 4 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, al personale che frequenta corsi di pilotaggio, è stabilita nelle misure di lire 25.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 35.000 dal 1° gennaio 1971.

L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi del suddetto articolo 4, agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea è stabilita nelle misure di lire 16.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 18.000 dal 1° gennaio 1971.

Art. 8.

L'indennità mensile di volo prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, è stabilita, per gli ufficiali facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, nelle misure indicate nell'annessa Tabella II, n. 1), ed è estesa nelle stesse misure agli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico facenti parte degli equipaggi fissi di volo. Per gli ufficiali non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, fotografi ed elettromeccanici di bordo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, l'indennità è stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella II, n. 2).

Resta ferma nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali dell'Aeronautica non compresi nel comma precedente.

L'indennità di cui al primo comma del presente articolo compete altresì, ricorrendo analoga posizione di impiego, agli ufficiali dell'Esercito e della Marina appartenenti ad Armi, Corpi o Servizi per i quali non è richiesta la laurea, in possesso del brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per l'attività di volo o ad esso connessa, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonchè agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea delle singole forze armate e interforze.

Agli ufficiali dell'Esercito e della Marina appartenenti a Corpi o Servizi per i quali è richiesta la laurea, in possesso del brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per l'attività di volo o ad esso connessa, ai reparti o agli organi indicati nel comma precedente, compete, in luogo della indennità di volo di cui fruiscono attualmente, l'indennità prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Agli ufficiali medici dell'Esercito e della Marina assegnati per l'attività di volo o ad esso connessa, ai reparti o agli organi indicati nel terzo comma del presente articolo, compete l'indennità prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico. Agli stessi ufficiali, quando facciano parte degli equipaggi fissi di volo, compete invece l'indennità mensile di volo nella misura stabilita nell'annessa Tabella II, n. 1).

Per la corresponsione dell'indennità mensile di volo di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

Art. 9.

L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi dell'articolo 11 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali, primi avieri e avieri scelti a ferma speciale dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella III.

Resta ferma nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la indennità mensile di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1961, n. 1300.

L'indennità di cui al primo comma del presente articolo è corrisposta, ricorrendo analoga posizione di impiego e con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'Esercito e della Marina in possesso del brevetto di specialista aeronautico o di specialista di elicottero e assegnati, per l'attività di volo o ad essa connessa, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea delle singole forze armate e interforze.

Art. 10.

L'indennità speciale spettante, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1° luglio 1966, n. 537, agli ufficiali, ai sottufficiali e al personale civile dell'Aeronautica adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo è stabilita nelle misure mensili di lire 33.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1° gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di I grado; di lire 42.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1° gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di II grado; di lire 60.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 80.000 dal 1° gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di III grado.

La predetta indennità è estesa al personale dell'Esercito e della Marina in possesso delle prescritte abilitazioni ed in analoghe condizioni di impiego.

L'indennità di cui al presente articolo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni nello specifico servizio e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

L'indennità stessa, infine, non è cumulabile con le indennità di imbarco e di impiego operativo.

Art. 11.

L'indennità mensile spettante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ai militari allievi delle scuole paracadutisti durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari è stabilita nelle misure di lire 4.500 dal 1° luglio 1970 e di lire 9.000 dal 1° gennaio 1971.

L'indennità mensile spettante, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, agli allievi delle scuole paracadutisti durante il periodo in cui sono chiamati ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo è stabilita nella misura di lire 32.000 dal 1° luglio 1970. L'indennità è corrisposta con inizio dal mese in cui gli allievi effettuano il primo lancio e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista.

L'indennità mensile spettante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, è stabilita, per gli ufficiali e sottufficiali, nelle misure risultanti dalla colonna 3 della Tabella I annessa alla presente legge, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, e nelle misure di lire 38.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 45.000 dal 1° gennaio 1971, per i graduati e militari di truppa.

Art. 12.

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti ma che svolgano l'attività annuale di allenamento col paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso unità paracadutisti ai sensi del terzo comma del precedente articolo 11.

Art. 13.

Al personale militare dell'Esercito che abbia svolto attività di volo sugli aerei leggeri con percezione delle indennità relative sono estese, per quanto concerne

il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 10 febbraio 1937, n. 326.

Al personale militare dell'Esercito e della Marina che abbia svolto attività di volo con percezione delle indennità di aeronavigazione o di volo sono estese le disposizioni dell'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.

Art. 14.

Gli assegni personali normali di imbarco previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e annesse tabelle *A*, *B* e *C*, sono sostituiti dall'indennità mensile di imbarco di cui alla Tabella IV annessa alla presente legge, fermo restando il diritto agli assegni di cui alla colonna 4 delle tabelle *A* e *B*, nelle misure e alle condizioni ivi previste.

Gli assegni personali speciali di imbarco previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e annesse tabelle *F*, *G*, *H*, *I* e *L*, sono sostituiti dalle indennità supplementari giornaliere di cui alla Tabella V annessa alla presente legge, e dagli assegni eventuali giornalieri di cui alla Tabella VII annessa alla presente legge.

La tabella *E*, concernente il trattamento tavola alle mense di bordo, annessa al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, è sostituita dalla Tabella VI annessa alla presente legge.

Sono abrogati i titoli IV e V nonchè il n. 3 dell'articolo 45 del titolo VI del regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156. E' altresì abrogato, con effetto dal 1° luglio 1970, il secondo comma dello art. 3 della legge 8 gennaio 1952, n. 15.

E' soppressa la Tabella *D* annessa al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

Art. 15.

L'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 192, è sostituito dal seguente:

« *Art.* 2. — Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi appresso indicati, è corrisposta l'indennità di impiego operativo nelle misure risultanti distintamente alle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII:

comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):

corpi d'armata;
divisioni;
brigate;
unità di supporto;
reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati nelle grandi unità.

Enti addestrativi (col. 2):

centri, campi e reparti di addestramento;
scuole di reclutamento e di perfezionamento.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che, dopo aver prestato servizio complessivamente per almeno tre anni, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle singole forze armate o interforze, nonchè sulle navi in armamento ed in riserva e nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 10 vengano assegnati ad altro comando, ente o reparto di minore impegno operativo è corrisposta l'indennità nella misura prevista alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII.

L'indennità di cui al presente articolo spetta altresì agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti ».

Art. 16.

L'indennità di impiego operativo, prevista dal precedente articolo 15, è estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1 e 2 dell'annessa tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali e sottufficiali della Marina in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo, o presso gli enti addestrativi di detta forza armata, appresso elencati:

comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):

reparti elicotteri;
reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
comandi e reparti di difesa foranea;
batterie contraeree costiere;
unità di controllo operativo e di scoperta;
centri operativi in sede protetta;
reparti di supporto operativo e reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati in quelli sopraelencati.

Enti addestrativi (col. 2):

centri, campi e reparti di addestramento;
scuole di reclutamento e di perfezionamento.

Agli ufficiali e sottufficiali della Marina è estesa, altresì, l'indennità di cui alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII nelle misure e alle condizioni ivi previste. Tali misure sono aumentate di una somma pari al 10 per cento dell'indennità di cui all'annessa Tabella IV al compimento di ciascun triennio di imbarco ed altri servizi come indicato alla lettera *a*) della predetta Tabella IV, con l'osservanza delle norme sul cumulo di cui alla lettera *b*) della stessa Tabella IV.

Il trattamento di cui al comma precedente è comunque dovuto al personale imbarcato su navi in disponibilità.

L'indennità di cui al presente articolo spetta inoltre agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica ed agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.

Art. 17.

L'indennità di impiego operativo prevista dal precedente articolo 15 è estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica in servizio presso i comandi e reparti d'impiego operativo o presso gli enti addestrativi di detta forza armata, appresso elencati:

comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):

aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi;
squadriglie;

reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
centrali operative in sede protetta e unità di controllo operativo;
reparti di supporto operativo e reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati in quelli sopraelencati.

Enti addestrativi (col. 2):

centri, campi e reparti di addestramento;
scuole di reclutamento e di perfezionamento.

Al personale di cui al comma precedente è estesa altresì l'indennità di cui alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII nelle misure ed alle condizioni ivi previste.

L'indennità di cui al presente articolo spetta inoltre agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina ed agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.

Art. 18.

L'articolo unico del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *Articolo unico.* — Agli ufficiali ed ai sottufficiali in servizio presso comandi, grandi unità ed unità delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta il seguente soprassoldo mensile:

	dal 1°-7-1970	dal 1°-1-1971
Ufficiali	L. 6.500	L. 10.000
Aiutanti di battaglia e marescialli .	» 4.500	» 7.500
Sergenti maggiori e sergenti	» 3.000	» 4.500 ».

Art. 19.

L'indennità di aeronavigazione, l'indennità di volo, l'indennità di imbarco e l'indennità di impiego operativo non sono cumulabili, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Tuttavia, il personale che si trovi in condizione di aver diritto all'indennità di impiego operativo e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di impiego operativo, quest'ultima indennità è corrisposta per la differenza.

Al personale dell'Aeronautica arruolato successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando venga impiegato in una destinazione di servizio diversa dai comandi e reparti di impiego operativo e dagli enti addestrativi indicati al primo comma del precedente articolo 17, l'indennità di volo di cui ai precedenti articoli 8 e 9 verrà attribuita al compimento di almeno tre anni di servizio presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo, delle singole forze armate o interforze, e su navi in armamento e in riserva, con gli stessi criteri indicati al precedente comma.

Nel caso di piloti e specialisti che svolgano attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità di imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di impiego operativo e dei relativi aumenti triennali, il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 10 è considerato come svolto presso comandi o reparti operativi.

Art. 20.

Per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1970, il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione verrà effettuato, separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità di cui all'annessa Tabella I. Per periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, sarà tenuto conto delle misure più favorevoli percepite — nel tempo — dagli interessati. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970, l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti.

Art. 21.

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, impiegato nelle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità o in altri interventi al servizio della collettività, competono le indennità giornaliere previste per il personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia dall'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, per i servizi fuori sede, e dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, per i servizi in sede.

Le misure delle indennità per i graduati e i militari di truppa sono pari a quelle previste per gli allievi carabinieri.

Le indennità di cui ai commi precedenti, dovute nelle misure in vigore nel tempo per le forze di polizia, non sono cumulabili con quella di impiego operativo, con l'indennità e gli assegni d'imbarco e con le indennità di aeronavigazione e di volo previste dalla presente legge.

Art. 22.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1970, valutato in lire 8 miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — TANASSI —
GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA I

INDENNITA' MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

GRADO O ANZIANITÀ DI SERVIZIO AERONAVIGANTE	Aviogetti		Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri con armamento di guerra		Altri velivoli od elicotteri	
	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971
	1		2		3	
Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:						
ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . .	112.000	148.000	88.000	120.000	75.000	93.000
sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . .	100.000	137.000	78.000	112.000	65.000	85.000
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di capitano:						
ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . .	123.000	167.000	95.000	130.000	80.000	102.000
sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti .	112.000	155.000	85.000	120.000	72.000	95.000
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di maggiore o tenente colonnello:						
ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . .	136.000	186.000	108.000	148.000	92.000	116.000
sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . .	123.000	172.000	96.000	137.000	81.000	107.000
Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di colonnello:						
ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti	150.000	204.000	120.000	162.000	100.000	125.000
sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . .	134.000	188.000	108.000	155.000	90.000	120.000
Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di generale:						
ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti	165.000	223.000	134.000	180.000	114.000	140.000
sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti	145.000	204.000	120.000	172.000	102.000	127.000

Nota. — Il tipo di aeromobile sul quale ciascun dipendente effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli Stati Maggiori.

INDENNITA' MENSILE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI OSSERVATORI

	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971
Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante	74.000	93.000
Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante	81.000	102.000

TABELLA II

INDENNITA' MENSILE DI VOLO PER GLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA APPARTENENTI AI SOTTONOTATI CORPI E RUOLI

	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971
1) *Facenti parte di equipaggi fissi di volo* ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici e al Corpo sanitario aeronautico	40.000	70.000
2) *Non facenti parte di equipaggi fissi di volo* ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, delle categorie: motoristi, montatori, marconisti, armieri, fotografi, elettromeccanici di bordo	13.000	15.000

Nota. — L'indennità attribuita agli ufficiali facenti parte di equipaggi fissi di volo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di appartenenza ad equipaggio fisso e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

TABELLA III

INDENNITA' MENSILE DI VOLO PER I SOTTUFFICIALI E GRADUATI DELL'AERONAUTICA RUOLO SPECIALISTI

	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971
1) *Facenti parte di equipaggi fissi di volo* (*a*):		
aiutanti di battaglia e marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe	40.000	70.000
sergenti maggiori e sergenti	30.000	45.000
primi avieri e avieri scelti a ferma speciale	25.000	35.000
2) *Non facenti parte di equipaggi fissi di volo* ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo, fotografi:		
aiutanti di battaglia e marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe	12.000	14.000
sergenti maggiori e sergenti	9.000	10.000
primi avieri e avieri scelti a ferma speciale	6.500	7.500

(*a*) Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

Nota. — L'indennità attribuita ai sottufficiali e graduati di truppa facenti parte di equipaggi fissi di volo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di appartenenza ad equipaggio fisso e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

TABELLA IV

INDENNITA' MENSILE D'IMBARCO SPETTANTE AL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE

	A bordo di unità navali	
GRADI	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971
Ammiragli, generali e ufficiali superiori	71.500	100.000
Ufficiali inferiori, aspiranti e capi delle 3 classi	40.500	70.000
Secondi capi e sergenti	24.500	45.000
Allievi Accademia navale, sottocapi e comuni volontari e raffermati	11.500	20.000
Sottocapi e comuni di leva	6.500	12.000

a) Le presenti misure:

sono dovute al personale imbarcato su navi in armamento e in riserva;

sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di servizio complessivamente prestato su navi in armamento e riserva e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio. Allo stesso fine è computabile il servizio prestato, anche anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo di ciascuna Forza armata e interforze, nonché nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 10 della presente legge. Il servizio prestato presso gli enti addestrativi è computato per metà.

b) Ai fini dell'attribuzione della indennità prevista dalla presente tabella e relativi aumenti percentuali, è consentito il cumulo dei servizi prestati da ufficiale, aspirante, sottufficiale, graduato e comune non in servizio di leva. Le diverse misure delle indennità non sono cumulabili tra loro.

c) Le misure di cui alla presente tabella sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Le misure giornaliere dell'indennità, nei casi in cui occorre determinarle, sono pari a un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

TABELLA V

INDENNITA' GIORNALIERE SUPPLEMENTARI SPETTANTI, IN AGGIUNTA A QUELLA DI CUI ALL'ANNESSA TABELLA IV, AL PERSONALE DESTINATO A BORDO DI NAVI IN ARMAMENTO E IN RISERVA

1) Quando imbarcato sui sommergibili:		
Ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni volontari	100 %	dell'indennità di base di cui all'annessa tabella IV.
Sottocapi e comuni di leva	200 %	
2) Quando destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni:		
a) incursori e subacquei:		
Ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni volontari	100 %	
Sottocapi e comuni di leva	200 %	
b) battaglione San Marco:		
Ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni volontari	60 %	
Sottocapi e comuni di leva	120 %	
3) Quando « in comando » di singola unità o gruppi di unità:		
Ufficiali e sottufficiali di qualunque grado	20 %	
4) Quando l'unità si trova fuori della sede di assegnazione:		
Tutto il personale imbarcato	30 %	

a) Le indennità previste ai numeri 1 e 3 sono dovute per tutto il periodo di percezione della indennità di cui all'annessa tabella IV.

b) L'indennità prevista al numero 2 è dovuta per i soli giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

c) L'indennità prevista al numero 4 è dovuta per un massimo di 60 giorni consecutivi e per navigazione di durata non inferiore ad otto ore consecutive.

d) Le indennità previste ai numeri 1, 2 e 4 non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

e) Le indennità previste ai numeri 1 e 2 sono cumulabili con l'indennità oraria di immersione di cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 969.

TABELLA VI

TRATTAMENTO TAVOLA MENSE DI BORDO

(Importi giornalieri)

MENSE	Importi giornalieri
Mensa ammiraglio	650
Mensa comandante (capitano di vascello o di fregata)	550
Mense ufficiali	400
Mensa aspiranti e allievi dell'Accademia navale quando non sono ammessi alla mensa ufficiali	250
Mensa sottufficiali	250
Quote in aumento:	
per la mensa ammiraglio	100
per la mensa per un solo commensale (comandante e ufficiali)	100
per la mensa di più di un commensale e meno di sei (comandante e ufficiali)	80
per la mensa da sei commensali a meno di dieci (comandante e ufficiali)	60
per la mensa con meno di sei commensali (sottufficiali)	60
per la mensa da sei commensali a meno di dieci (sottufficiali)	50

a) I presenti assegni sono ridotti del 50 per cento per le unità in posizione amministrativa di disponibilità.

b) Le diverse quote di aumento per ogni nave o mensa vengono corrisposte secondo il numero dei commensali previsti dalla tabella di equipaggiamento e non secondo il numero effettivo. Determinate le quote spettanti col criterio di cui sopra, il conteggio alle mense si fa in base al numero effettivo dei commensali.

TABELLA VII

ASSEGNI GIORNALIERI DI BORDO EVENTUALI

1) *Assegno per alloggio a terra.*

E' dovuto agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento o riserva quando non possono alloggiare a bordo delle proprie unità, in misura pari ad un quarto dell'indennità di missione in vigore, prevista per la sede.
L'assegno di cui sopra è dovuto anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perché destinati ad imbarcare su navi in costruzione e allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio. E' dovuto altresì agli ufficiali e sottufficiali imbarcati sui sommergibili quando non possono raggiungere il bordo perchè la nave è in crociera e semprechè non spetti ad essi l'indennità di missione.
L'assegno suddetto è dovuto per la sola giornata in cui il personale deve prendere alloggio a terra, comunque non fornito dall'amministrazione. La relativa spesa è imputata sul capitolo « Spese eventuali di campagna ».

2) *Assegni per particolari incarichi disimpegnati a bordo.*

Sono dovuti limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo:

a) ai militari addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo .	L. 100
b) ai militari addetti ai servizi radiotelegrafonici	» 100
c) ai militari addetti alla panificazione .	» 200
d) ai militari addetti ai servizi igienici . .	» 200
e) ai militari addetti alle mense e cucine .	» 200

3) *Assegno speciale per servizio di dragaggio su mine cariche.*

E' dovuto per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche:

ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni .	L. 800

4) *Assegno speciale per trasporto combustibili e munizioni ed acqua.*

E' dovuto per le sole giornate di effettivo trasporto, imbarco e sbarco:

a) al personale imbarcato su navi adibite al trasporto di combustibili e munizioni	L. 800
b) al personale imbarcato su navi adibite al rifornimento idrico . .	» 400

5) *Assegno speciale per servizio idrografico.*

E' dovuto, nelle sottoindicate misure, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni:

a) a tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche, e per il servizio di fari, fanali e segnalamenti marittimi:

Ufficiali e capi delle tre classi . .	L. 600
Secondi capi e sergenti .	» 400
Sottocapi e comuni .	» 200

b) al personale del CEMM distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra (in aumento agli assegni di cui alla precedente lettera *a*):

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe .	L. 200
Secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni	» 150

Agli effetti della corresponsione del presente assegno (lettere *a* e *b*), la campagna idrografica si inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione ed ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.
Sia gli assegni per campagna idrografica sia quelli per lavori speciali, sono anche dovuti al personale civile dell'Istituto idrografico della marina militare imbarcato, in base alla assimilazione di grado prevista dal vigente ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato.

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono cumulabili con le indennità e gli assegni di cui alle tabelle IV, V e VI annesse alla presente legge e non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del predetto regolamento.

TABELLA VIII

INDENNITA' MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO
SPETTANTE AL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO

GRADI	Colonna 1		Colonna 2		Colonna 3	
	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971
Generali e ufficiali superiori .	44.000	70.000	25.000	50.000	17.500	35.000
Ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli	29.000	50.000	17.500	35.000	12.500	25.000
Sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti	16.000	30.000	11.250	22.500	7.500	15.000
Appuntati e carabinieri in ferma volontaria, raffermati o in servizio continuativo	8.000	15.000	5.000	10.000	3.500	7.500

a) Le misure giornaliere dell'indennità, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

b) Le misure di cui alle colonne 1 e 2 sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di servizio complessivamente prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi, reparti di volo di ciascuna Forza armata e interforze, su navi in armamento e in riserva nonché nelle condizioni d'impiego di cui all'articolo 10 della presente legge, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio. A tal fine il servizio prestato presso enti addestrativi è computato per metà.

c) Le misure di cui alla colonna 3 competono al personale che abbia prestato servizio complessivamente, per almeno tre anni, presso comandi e reparti di impiego operativo, enti addestrativi, reparti di volo di ciascuna forza armata e interforze, a bordo di unità navali nonché nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 10 della presente legge. Le relative misure sono aumentate al compimento di ciascun triennio di servizio, come sopra indicato alla lettera *b*), successivo al primo, di una somma pari al 10 per cento della indennità di cui alla colonna 1.

d) Ai fini dell'attribuzione dell'indennità prevista dalla presente tabella e relativi aumenti percentuali è consentito il cumulo dei servizi prestati da ufficiale, da sottufficiale e da militare di truppa non in servizio di leva.

Le diverse misure dell'indennità non sono cumulabili tra loro.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 594 del 6 aprile 1963 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per il Lazio;

Visto il decreto ministeriale n. 5462 del 21 ottobre 1966 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto — salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962 — i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per il Lazio costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Ruberto dott. ing. Antonio, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Martuscelli dott. Giovanni, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Dattilo dott. Bruno, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Zingaretti dott. ing. Adelfo, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Pelosio dott. ing. Giulio, ispettore generale del genio civile;

Prestianni dott. ing. Vincenzo, ispettore generale del genio civile;

Perconti dott. Oscar, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Minelli dott. ing. Fausto, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Tornese dott. Aldo, in rappresentanza della pubblica istruzione;

Vita dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Stirpe ing. Domenico, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Angelini ing. Franco, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Bonura dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Bisci dott. Guido, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bravin col. Vittorio, in rappresentanza del Ministero della difesa;

De Marchis dott. ing. Tullio, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Cutrufo prof. Nicola, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo:

Tringali ing. Renato, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Battilotti Armando, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Verga ing. Gabriele, designato dalla confederazione delle cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Margonari com. Mentore, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Laccone dott. ing. Francesco, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Sbordoni dott. Renzo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Rapino ing. Pasquale, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Pesci arch. Franco, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Ciccarelli comm. Dante, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Calabrini Adriano, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Galella rag. Carlo, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Pintossi Angelo, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Capriata dott. Corrado, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Mattioli Paolo, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1970
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 159

(5430)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonché l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 612 dell'11 aprile 1963 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per la Liguria;

Visto il decreto ministeriale n. 5160 del 7 ottobre 1966 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Liguria costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Agnelluzzi dott. ing. Leonardo, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Perini dott. Fabio, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Gallerani dott. Luigi, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Di Maria dott. ing. Paolo, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Moscati dott. ing. Carlo, ispettore generale del genio civile;

Bongioanni dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Guasparri dott. ing. Francesco, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Perrone dott. Mario, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Maselli dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Spataro ing. Domenico, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Coli ing. Dino, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Basagni dott. Angelo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Catullo dott. Edmondo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Megna ten. col. Bartolomeo, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Galliani ing. Tullio, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Castellini ing. Carlo, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Picasso geom. Carlo, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Gamberoni geom. Franco, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Beretta comm. Paolo, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Venturi geom. Bruno, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Bianchi ing. Augusto, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Grosso ing. Giuseppe, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Mareni ing. Giorgio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Zampichelli ing. Vincenzo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Chiari ing. Enrico, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Vaccaro dott. Rino, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Ferrea Cesare, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Varesco Armando, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Romeo Antonino, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Genesi Eligio, designato dalla federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.);

Bielli dott. Valfredo, designato del magistrato per il Po.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1970
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 172

(5416)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 596 del 6 aprile 1963 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per la Sardegna;

Visto il decreto ministeriale n. 7531 del 5 dicembre 1966 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio, i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto — salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962 — i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Dessy dott. Flavio, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Pilato dott. Tancredi, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Andreozzi dott. Silvero, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Condrò dott. ing. Adolfo, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Villaminar dott. ing. Antonio, ispettore generale del genio civile;

Roddi dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Marconi dott. ing. Eugenio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Atzeni dott. Eulo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Milleddu dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Allegra ing. Orazio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Usai ing. Francesco, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Petti dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

De La Ville Sur Illon dott. Ernesto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Di Matteo col. Fernando, in rappresentanza del Ministero della difesa;

de Luise dott. ing. Gennaro, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Pinna dott. Salvatore, in rappresentanza della regione;

Lai ing. Giulio, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Puddu geom. Giovanni, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Corona Gino, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Cirina geom. Ennio, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Pavan ing. Rodolfo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Cossu rag. Umberto, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Poddighe geom. Antonello, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Pozzo geom. Piero, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Bonaccorsi geom. Fulvio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Ticca geom. Giuseppe, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Montaldo ing. Enrico, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Matta cav. Bruno, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Cuccu Efisio, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini - F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Motzo Giovanni, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno - Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Congia Giuseppe, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia industrie affini ed estrattive - F.I.LL.E.A. (C.G.I.L.).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1970
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 388

(5425)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonché l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 690 del 13 maggio 1963 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per la Campania;

Visto il decreto ministeriale n. 205 del 7 gennaio 1967 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale in argomento;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale stesso per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Campania costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Travaglini dott. Giovanni, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Spanò dott. Silvio, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Pisano dott. Luigi, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Marino dott. ing. Antonio, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Fratta dott. ing. Armando, ispettore generale del genio civile;

Tesauro dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del genio civile;

Liguori dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Stroppoloni dott. ing. Ezio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

De Filippis dott Federico, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Gucci dott Eugenio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Grimaldi ing. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Russo ing Domenico, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Longo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Tripepi dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Savastano col. Achille, in rappresentanza del Ministero della difesa;

D'Amore dott. ing. Giuseppe, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Vitolo ing. Giulio, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

D'Amore ing. Francesco, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Mobilio Giuseppe, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Tosti dott. Giorgio, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Della Morte ing. Antonio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Coraggio comm. Giovanni, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Fusco ing. Marco Antonio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Nazzaro cav. Cosimo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Scalona geom. Rosario, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Celentano ing. Francesco, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Rota Ciro, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Gallina Luigi, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato;

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Luciano Vincenzo, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini - F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Del Prete avv. Livio, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno - Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Di Roberto Angelo, designato dalla federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive - F.I.L.LE.A. (C.G.I.L.);

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1970
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 392

(5415)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.
Iscrizione della varietà di frumento « Freccia » nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 308/S del 2 aprile 1970, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 25 febbraio 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, della varietà di frumento « Freccia » già iscritta nel registro nazionale delle varietà elette di frumento, istituito con la legge 28 aprile 1938, n. 546;

Visto il verbale della predetta adunanza del 25 febbraio 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, la seguente varietà di frumento, la cui descrizione, riconosciuta dalla commissione nella riunione del 25 febbraio 1970, è depositata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

Frumento « Freccia »:

Origine della varietà: incrocio: Autonomia × Aquila;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M.A. di Frassineto, Fontarronco - Montagnano (Arezzo).

Roma, addì 25 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

(5537)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1970.
Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, 15 ottobre 1960, n. 1627, che ne ha approvato il vigente statuto e 22 marzo 1963, sulla modifica dell'art. 1;

Visto il proprio decreto 5 dicembre 1966 riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 20 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, è composto come segue:

Agretti dott. Carlo Felice, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Vagaggini dott. Francesco, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Angiolini rag. Giordano, designato di concerto fra il comune di Siena e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena.

Il Collegio dura in carica per i tre esercizi finanziari 1970, 1971 e 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1970

Il Ministro: GAVA

(5470)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti pertinenze idrauliche nel territorio della provincia di Ravenna.

Con decreto 7 marzo 1970, n. 882 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti pertinenze idrauliche comprese nel territorio della provincia di Ravenna, segnati nel catasto dei comuni di:

1) *Ravenna* - al foglio n. 6, mappale 20 (Ha. 0.26.20); 21 (Ha. 3.53.90); 22 (Ha. 1.67.20); 23/*a* (Ha. 8.34.40); 24/*a* (Ha. 0.41.80); 25 (Ha. 2.97.90); 26 (Ha. 0.15.50); 27/*a* (Ha. 0.70.00); 29/*a* (Ha. 0.52.30);

2) *Cotignola* - al foglio n. 24, mappale 42/*b* di Ha. 0.38.50; foglio n. 29, mappale 34 di Ha. 0.02.90 e foglio n. 30, mappale 10/*a* (Ha. 0.38.80) e 12/*a* (Ha. 1.28.50);

3) *Bagnara* - al foglio n. 9, mappale 4 di Ha. 0.07.00 di complessivi Ha. 20.74.90 ed indicati negli estratti catastali rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Ravenna, uniti alle relazioni dello stesso ufficio in data 12 agosto 1963; estratti catastali che fanno parte integrante del decreto stesso.

(5341)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore di Cava dei Tirreni

Con decreto provveditoriale n. 9701 del 27 maggio 1970 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Cava dei Tirreni in data 2 febbraio 1970, n. 39, relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 8694 riportata in catasto al foglio 16, partita 4269, mq. 418, della particella 872:

partita 7876, mq. 1273, particella 870, per intero;
partita 7876, mq. 220, particella 1502, per intero;
partita 7878, mq. 1275, particella 325, porzione ad est;
partita 7877, mq. 1500, particella 1498, per intero;
partita 4267, mq. 616, particella 1121, porzione ad ovest;
partita 4267, mq. 390, particella 1127, porzione ad ovest;
partita 7881, mq. 782, particella 1499, porzione a sud est;
partita 7880, mq. 1050, particella 1500, porzione a sud;
partita 7879, mq. 296, particella 1501, porzione a sud;
partita 7879, mq. 874, particella 1496, porzione a sud.

(5339)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Guglionesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970 il comune di Guglionesi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.063.451, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5889)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Licenza (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.224.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5890)

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di *Mottola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo* di L. 78.400.489, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5891)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Mombaroccio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.229.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5892)

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Novafeltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.716.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5893)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Pergola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 326.698.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5894)

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.302.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5895)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Piandimeleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.753.273, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5896)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Palagianello (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.732.286, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5897)

Autorizzazione al comune di Raiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Raiano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.381.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5898)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di S. Vito dei Normanni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 360.994.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5899)

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Tricase (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.178.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5903)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Villalago (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.482.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5904)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Valsinni (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.079.629, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5905)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.559.939, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5902)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.447.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5900)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.015.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5901)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoratori cristiani di Novoli», con sede in Firenze.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 maggio 1970, il rag. Alessandro Basegni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoratori cristiani di Novoli», con sede in Firenze, in sostituzione del dott. Ugo Bertocchini.

(5343)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 38 Pubblica istruzione, foglio n. 9, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. De Paulis Antonio, avverso la decisione n. 43894 del 16 febbraio 1966, con la quale il provveditore agli studi di Roma ha respinto il ricorso dallo stesso prodotto contro la qualifica di «buono» attribuitagli dal preside per l'anno scolastico 1964-65.

(5402)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 392, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal professore Michele Cutuli avverso la decisione adottata in data 28 dicembre 1965, in materia di incarico di insegnamento, della commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, istituita presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria.

(5403)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 391, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal professore Enrico Calabrese, avverso la decisione adottata il 7 febbraio 1968, in materia di incarico di insegnamento, dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, il 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di L'Aquila.

(5404)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 390, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal professore Emilio Bellezza avverso il provvedimento del preside dell'istituto tecnico industriale «G. Donegani» di Crotone, relativo al recupero di somme erroneamente corrisposte per ore soprannumerarie di insegnamento.

(5405)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 393, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Antonietta Lonardi avverso la decisione adottata dalla commissione provinciale dei ricorsi istituita presso il provveditorato agli studi di Padova ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, decisione concernente la graduatoria degli aspiranti non abilitati all'insegnamento della dattilografia per lo anno scolastico 1966-67.

(5401)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 56380 dell'11 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 290, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Vinicio Truini avverso la decisione del provveditore agli studi di Rieti, con la quale fu respinto il ricorso gerarchico dallo stesso avanzato contro il provvedimento di revoca della nomina a supplente, adottato dal preside della scuola media statale « C. Costanzo » di Contigliano (Rieti).

(5338)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970 (registro n. 39, foglio n. 287) è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 4 marzo 1967 dalla prof.ssa Mazzatinti Maria Aurora, avverso la decisione 26 novembre 1966 della commissione provinciale costituita, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Ancona.

(5396)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del tesoro di Sassari

A seguito della dispensa dell'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Salvatore Masala, è stato revocato, con decreto ministeriale 6 maggio 1970, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la Direzione provinciale del tesoro di Sassari, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 28 marzo 1940.

(5336)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 18 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,95	628,95	629,10	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese . .	601,10	602,15	601,50	602 —	600,90	601,10	601,70	602 —	601,10	601,80
Franco svizzero . .	145,81	145,80	145,81	145,82	145,80	145,81	145,79	145,82	145,81	145,80
Corona danese .	83,91	83,90	83,95	83,91	83,80	83,90	83,905	83,91	83,91	83,90
Corona norvegese . .	88,01	88 —	88,06	88,015	88 —	88,03	88,02	88,015	88,01	88 —
Corona svedese .	121,18	121,18	121,03	121,05	121,20	121,20	121,04	121,05	121,18	121,15
Fiorino olandese . . .	173,71	173,63	174,74	173,65	173,60	173,73	173,63	173,65	173,71	173,63
Franco belga .	12,67	12,67	12,6725	12,6715	12,66	12,67	12,6710	12,6715	12,67	12,67
Franco francese .	113,91	113,87	113,92	113,885	113,90	113,90	113,87	113,885	113,91	113,87
Lira sterlina . .	1507,65	1507,75	1508,25	1508,15	1507,50	1507,65	1508,15	1508,15	1507,65	1507,50
Marco germanico . . .	173,07	173,05	173,10	173,045	172,90	173,09	173,03	173,045	173,07	172,98
Scellino austriaco . .	24,31	24,30	24,3025	24,31	24,25	24,31	24,305	24,31	24,31	24,31
Escudo portoghese	22,01	22 —	22,03	22,03	22,10	22,01	22,01	22,03	22,01	22,01
Peseta spagnola . .	9,04	9,03	9,05	9,038	9 —	9,04	9,095	9,038	9,04	9,04

Media dei titoli del 18 giugno 1970

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	91,015
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	75,125
» 5 % (Ricostruzione)	89,025
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	79,80
» 5 % (Città di Trieste)	82,10
» 5 % (Beni esteri) . .	77,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,60
» 5,50 % » » 1969-84 .	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,55
» » » 5,50 % 1976 . .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 . .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,45
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,65
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,70
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	88,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 giugno 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	601,85
Franco svizzero	145,805
Corona danese	83,907
Corona norvegese	88,017
Corona svedese	121,045
Fiorino olandese	173,64
Franco belga	12,671
Franco francese . .	113,877
Lira sterlina	1508,15
Marco germanico	173,037
Scellino austriaco	24,307
Escudo portoghese	22,02
Peseta spagnola	9,036

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento del personale del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, che detta norme sugli esami di ammissione ai posti di aiuto assistente del genio civile;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che alla data odierna nel ruolo degli assistenti della carriera esecutiva, vi sono novantanove vacanze;

che trenta di tali vacanze devono essere accantonate a favore delle categorie di riservatari nella misura di un posto per le categorie degli invalidi per servizio, di ventitrè per quella degli invalidi del lavoro e di sei per quelle dei sordomuti;

che dieci di tali posti sono stati messi a concorso con il decreto ministeriale n. 10063 del 6 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 10, foglio n. 70;

Ritenuto che dei restanti cinquantanove posti l'amministrazione intende, per ora, metterne a concorso solamente dieci;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione dei titoli equipollenti:

a) licenza di scuola media di primo grado;

b) diploma di computista commerciale;

c) licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato n. 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione con concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare che intende concorrere per l'assegnazione dei posti vacanti presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo e dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Palermo e consteranno di due prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di

qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello State e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1970.
Registro n. 10, foglio n. 228

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida - Misurazione di lavori e provviste;

3) disegno lineare planimetrico ed altimetrico - Piani quotati ed a curve di livello.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3) anche le seguenti:

4) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

5) nozioni dei materiali da costruzioni, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

6) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati;

7) diritti e doveri dell'impiegato;

8) nozioni elementari sull'ordinamento dell'amministrazione dei lavori pubblici;

9) nozioni elementari di statistica.

Prova pratica: dattilografia.

Roma, addì 6 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

ALLEGATO 2

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a dieci posti di assistente in prova del genio civile per uffici aventi sede nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . . .

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne ri portate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1, legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, numero 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età;

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento; apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 95, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certi-

ficato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(5438)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla IV classe di stipendio, ad un posto di insegnante d'arte applicata disponibile al 1° ottobre 1969 negli istituti d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il seguente concorso per merito distinto, per insegnanti d'arte applicata in servizio negli istituti d'arte, relativo ad un posto di ruolo organico disponibile al 1° ottobre 1969.

Tale concorso è per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla IV classe di stipendio:

Decorazione pittorica. Decorazione murale. Pittura decorativa. Decorazione applicata all'industria. Decorazione industriale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1969, appartengono al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e, alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) hanno riportato negli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) dal primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Coloro che hanno ottenuto la valutazione del servizio militare, agli effetti del raggiungimento dell'anzianità richiesta per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, non possono usufruire del medesimo beneficio, per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Termini - Esclusioni

Le domande di partecipazione al presente concorso per merito distinto, redatte su carta legale da L. 400, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione, ispettorato per l'istruzione artistica, ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23 - Roma-Eur entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda devono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1969;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera, con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1969 e non gli risulti comunicata la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

a) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1969.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, divisione 2ª, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

b) certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dal capo di istituto e attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69 e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

c) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1969 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito in merito alla loro valutazione nel seguente art. 3;

d) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione, o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti di cui all'ultimo comma del presente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciare in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, etc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241 debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli Detrazioni

La commissione giudicatrice dispone di cento punti, ripartiti secondo quanto stabilito dalla apposita tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione, in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono essere stati conseguiti entro il 30 settembre 1969.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

La commissione nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e, ove occorra, il segretario.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiori a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente al più anziano di età.

Art. 7.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1970
Registro n. 37, *foglio n.* 312

Prospetto in base al quale — ai sensi dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165 — è stato determinato il numero dei posti di insegnante d'arte applicata messi a concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla IV classe di stipendio, disponibili al 1° ottobre 1969.

ISTITUTI D'ARTE

Numero rispondente alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.	Materie o gruppi di materie	Numero e nome degli insegnanti che hanno titolo a partecipare al concorso.	Numero dei posti messi a concorso
Tabella *E* - 1	Decorazione pittorica - Decorazione murale - Pittura decorativa - Decorazione applicata all'industria - Decorazione industriale.	1) Poschich Stefano	1

(5346)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione, prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la sessione di esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero.

La commissione costituita con decreto del Ministro per la sanità in data 11 maggio 1970 in esecuzione del disposto dello art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, si riunisce il giorno 22 giugno 1970 alle ore 12,15 presso il Ministero della sanità - Direzione generale ospedali, per effettuare le operazioni di sorteggio:

dei nominativi dei primari ospedalieri di ruolo e dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia quali componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità a primario, aiuto ed assistente ospedaliero.

Roma, addì 16 giugno 1970

(5995)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.